



### UNIONE EUROPEA E SVIZZERA

L'accordo sulla libera circolazione tra Unione europea (UE) e Svizzera, entrato in vigore il 1 giugno 2002, prevede la progressiva apertura dei rispettivi mercati del lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente. Esso prevede la rimozione degli ostacoli e delle disparità di trattamento che una persona potrebbe incontrare nel trasferirsi per lavoro da un paese all'altro, e disciplina i casi in cui due o più legislazioni potrebbero essere applicate contemporaneamente. La Svizzera ha concordato un'applicazione dell'accordo per fasi successive. A partire dal 2004 è stata abolita la priorità all'assunzione riservata ai cittadini svizzeri nonché il controllo sui contratti e le condizioni di lavoro. Inoltre, per lavori di durata inferiore a 90 giorni nel corso di un anno non è più richiesto il permesso di lavoro ma è sufficiente la notifica di inizio delle attività presso l'autorità cantonale competente del luogo di lavoro o di impiego. Nel 2007 è stato abolito il contingente per le autorizzazioni al lavoro attualmente previsto per i cittadini europei ed eliminate le zone di frontiera. Nel 2009 l'accordo è stato tacitamente rinnovato. La libera circolazione avrà completa attuazione nel 2014.

A seguito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera è entrata a far parte della rete dei Servizi europei per l'impiego "EURES" che mira a favorire la mobilità dei lavoratori nello spazio economico europeo. Ogni Cantone dispone pertanto di un Euroconsigliere in grado di fornire informazioni sulle possibilità e le condizioni per trovare un lavoro in Svizzera (adempimenti burocratici, indirizzi utile ed altro). Sulla base delle competenze professionali di ciascuna persona, gli Euroconsiglieri possono inoltre selezionare dalle banche dati a loro disposizione le opportunità di lavoro presenti in loco ed inviare domande d'impiego ai possibili datori di lavoro. Chi intende recarsi in Svizzera per lavoro provenendo dall'Italia può rivolgersi agli Euroconsiglieri ([www.welfare.gov.it/eures](http://www.welfare.gov.it/eures)). La Svizzera ha introdotto misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, con lo scopo di garantire il rispetto di condizioni lavorative e salariali, a tutela dei lavoratori. Tali misure prevedono che le imprese straniere che intendono operare nel mercato svizzero si conformino alle condizioni di lavoro vigenti in Svizzera.

Con l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione è diventato di fondamentale importanza il riconoscimento in Svizzera dei titoli di studio professionali rilasciati nei paesi UE. A tale riguardo occorre distinguere tra titoli accademici e titoli professionali. Per svolgere studi di specializzazione in Svizzera la domanda per il riconoscimento del titolo di studio estero deve essere presentata all'Università in cui si intende iscriversi. La documentazione da allegare alla domanda dovrà essere legalizzata dall'Ufficio consolare competente per territorio. In merito alla possibilità di esercitare un'attività professionale in Svizzera con un titolo universitario estero occorre rivolgersi alle autorità cantonali competenti in materia. L'Ufficio federale della Formazione professionale e della Tecnologia (UFFT) è l'autorità competente e decide in merito ai diplomi professionali ed ai certificati esteri equiparabili ai diplomi svizzeri (certificato di formazione pratica, attestato di capacità, maturità professionale, attestato professionale ottenuto con il superamento dell'esame di professione, diploma conseguito con l'esame professionale superiore, diploma di scuola specializzata superiore). Non è invece competente per il settore delle università, dei politecnici federali e della formazione degli insegnanti. Inoltre, esula dalle competenze dell'UFFT il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di una professione.

Per gli animali da compagnia (non devono essere venduti né ceduti a nuovi proprietari) fate vaccinare l'animale almeno 21 giorni prima di entrare in Svizzera. Se si tratta di una vaccinazione di richiamo effettuata entro il periodo di validità della vaccinazione primaria, non è previsto alcun periodo di attesa. L'animale deve essere identificato con un microchip o un tatuaggio (valido fino al 2011). I cani svizzeri devono essere registrati anche nella banca dati ANIS, quindi se un cane viene importato definitivamente in Svizzera, entro 10 giorni deve essere registrato all'ANIS da un veterinario. Per ogni animale si deve disporre di un passaporto per animali da compagnia debitamente compilato. Se il paese di provenienza è un paese membro dell'UE, non vi è alcuna limitazione del numero di animali da compagnia portati con sé.

#### TRICOLORE

*Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG)*

E-mail: [tricoloreasscult@tiscali.it](mailto:tricoloreasscult@tiscali.it)

[www.tricolore-italia.com](http://www.tricolore-italia.com)